



COMUNE DI BRONDELLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione con la presenza dei Sigg.:

1	PEROTTO DORA	SINDACO	PRESENTE
2	GIUSIANO ANSELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	GARNERO GEMMA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	MAERO MAURIZIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5	ARNAUDO ELISA	CONSIGLIERE	PRESENTE
6	MAERO ADRIANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	DUTTO IVANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
8	SANTANGELO ROSETTA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	SECCO FLAVIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	MAERO VILMO	CONSIGLIERE	ASSENTE
11	TORTONE CLAUDIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
12	MORELLO COSTANZO	CONSIGLIERE	PRESENTE
13	MORELLO GIANMATTEO	CONSIGLIERE	PRESENTE

TOTALI PRESENTI: 12

TOTALI ASSENTI: 1

Ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000 partecipa all'adunanza il Segretario Comunale TADDEO dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per

il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative vigenti, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di

imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che il Comune prevede di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 una riduzione del 50% della TASI dovuta nel caso di:

- a) IMMOBILI INAGIBILI O NON UTILIZZABILI perché IN RISTRUTTURAZIONE, COME DEFINITI AI FINI IMU.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 4.060,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, circolazione e servizi connessi)	€ 9.086,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 3.700,00
<i>TOTALE</i>	€ 16.846,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul

gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale del 30/04/2014 n. 7, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento TARI;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,39733	20,92093
2 componenti	0,46355	48,81550
3 componenti	0,51085	62,76278
4 componenti	0,54869	76,71007
5 componenti	0,58653	101,11782
6 o più componenti	0,61491	118,55192

Il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere: €/m2 = 0,47301

Il Quv (quota unitaria variabile €/anno) risulta essere: €/anno = 97,35227

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,04268	0,42643
2. Campeggi, distributori carburanti	0,08936	0,90371
3. Stabilimenti balneari	0,05068	0,51008
4. Esposizioni, autosaloni	0,04001	0,41003
5. Alberghi con ristorante	0,14271	1,44167
6. Alberghi senza ristorante	0,10670	1,07428
7. Case di cura e riposo	0,12670	1,28258
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,13337	1,34654
9. Banche ed istituti di credito	0,07335	0,73806
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,11603	1,16613
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,14271	1,44331
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,09603	0,96767
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,12270	1,23829
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,05735	0,57404
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,07335	0,73806
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,64551	6,50637
17. Bar, caffè, pasticceria	0,48547	4,89085
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,23473	2,36670
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,20539	2,06492

20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,80822	9,15470
21.	Discoteche, night club	0,13870	1,40395
999	Categoria da assegnare	0,00000	0,00000

Il Qapf (quota unitaria €/m²) risulta essere: €/m²= 0,13337

Il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere: €/Kg =0,16401

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento con riferimento al solo anno di imposta 2014:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 Luglio
	Saldo	30 Gennaio 2015

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2014;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio economico-finanziario;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della procedura seguita reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.;

Con n. 10 voti favorevoli resi per alzata di mano e n. 2 astenuti (Morello Costanzo e Morello Gianmatteo)su n. 12 presenti,

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille (gettito riservato esclusivamente allo Stato)
Aree edificabili	7,6 per mille
Abitazioni in uso gratuito a parenti in linea retta entro il terzo grado	4,6 per mille

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per immobili assimilati all'abitazione principale come definiti ai fini IMU	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

1. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **20%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che i costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa sono coperti nel 2014 con la TASI.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,39733	20,92093
2 componenti	0,46355	48,81550
3 componenti	0,51085	62,76278
4 componenti	0,54869	76,71007
5 componenti	0,58653	101,11782

6 o più componenti	0,61491	118,55192
--------------------	---------	-----------

Il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere: €/m2 = 0,47301

Il Quv (quota unitaria variabile €/anno) risulta essere: €/anno = 97,35227

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,04268	0,42643
2. Campeggi, distributori carburanti	0,08936	0,90371
3. Stabilimenti balneari	0,05068	0,51008
4. Esposizioni, autosaloni	0,04001	0,41003
5. Alberghi con ristorante	0,14271	1,44167
6. Alberghi senza ristorante	0,10670	1,07428
7. Case di cura e riposo	0,12670	1,28258
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,13337	1,34654
9. Banche ed istituti di credito	0,07335	0,73806
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,11603	1,16613
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,14271	1,44331
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,09603	0,96767
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,12270	1,23829
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,05735	0,57404
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,07335	0,73806

16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,64551	6,50637
17.Bar, caffè, pasticceria	0,48547	4,89085
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,23473	2,36670
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	0,20539	2,06492
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,80822	9,15470
21.Discoteche, night club	0,13870	1,40395
999 Categoria da assegnare	0,00000	0,00000

Il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere: €/m2= 0,13337

Il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere: €/Kg =0,16401

2. Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
3. Di dare atto che viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;
4. Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata, solo per il corrente anno, nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 luglio 2014
	Saldo	30 gennaio 2015

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno per quanto riguarda IMU e TASI ed entro il 30 luglio 2014 per quanto riguarda la TARI relativa all'anno di imposta 2014;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PEROTTO Dora

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TADDEO Dr. Giuseppe

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12.05.2014 al 27.05.2014 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Li 12.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TADDEO Dr. Giuseppe

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario in quanto _____ Data 30.04.2014 IL RESPONSABILE f.to Taddeo dr. Giuseppe
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario in quanto _____ Data 30.04.2014 IL RESPONSABILE f.to Isoardi Paola

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Lì 12.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TADDEO Dr. Giuseppe

COMUNICATA AL PREFETTO il Prot. n. (art. 135 comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione in quanto non soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000).

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
TADDEO Dr. Giuseppe